



COMUNE DI SANGUINETTO

Provincia di Verona

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

(approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 07/05/2019,
modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 04/05/2022,
con deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 19/07/2023
e con deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 22/11/2023)

INDICE

- Articolo 1 - Disposizioni generali
- Articolo 2 - Area delle posizioni organizzative
- Articolo 3 - Conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa
- Articolo 4 - Retribuzione di posizione e di risultato
- Articolo 5 - Graduazione delle posizioni organizzative
- Articolo 6 - Valutazione della performance e retribuzione di risultato
- Articolo 7 - Incarico ad interim
- Articolo 8 - Attribuzione incarico in deroga
- Articolo 9 - Durata dell'incarico
- Articolo 10 - Revoca dell'incarico
- Articolo 11 - Orario di lavoro degli incaricati delle posizioni organizzative
- Articolo 12 - Relazioni con le Organizzazioni Sindacali
- Articolo 13 - Entrata in vigore

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Con il presente Regolamento vengono disciplinati i criteri per l'individuazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 sottoscritto il 21/05/2018.

Articolo 2

Area delle posizioni organizzative

1. Nel rispetto dei criteri generali contenuti in disposizioni legislative e contrattuali, nonché nel vigente Regolamento relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, il Comune di Sanguinetto istituisce le posizioni di lavoro di cui all'articolo 13 comma 1 lett. a) del C.C.N.L. Funzioni Locali 2016-2018 per lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa.
2. Le posizioni organizzative dell'Amministrazione comunale coincidono, sulla base del proprio assetto organizzativo, con le unità organizzative di massima dimensione dell'Ente, come di seguito denominate:
 - **Area I** **“Tributi-Commercio-Anagrafe-Assistenza-Ced”**
 - **Area II** **“Economico-Finanziaria- Amministrativa”**
 - **Area III** **“Tecnica”**
 - **Area IV** **“Vigilanza-Commercio su Aree Pubbliche-Protocollo”**

Le posizioni organizzative operano con ampia autonomia gestionale nel rispetto degli indirizzi di governo e con assunzione diretta di responsabilità di raggiungimento di obiettivi e risultati.

3. Le posizioni organizzative, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del C.C.N.L. 2016-2018, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria giuridica “D”, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'articolo 14.

Articolo 3

Conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa

1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dal Sindaco per un periodo massimo non superiore a tre anni, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
2. I suddetti incarichi sono attribuiti in base al criterio di competenza professionale, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché dei risultati conseguiti in precedenza, tra i dipendenti inquadrati nella categoria giuridica “D” in possesso dei seguenti requisiti, richiesti anche alternativamente:

- a) esperienza lavorativa maturata presso il Comune di Sanguinetto, oppure presso altri Enti pubblici, in posizioni di lavoro che richiedono significativo grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) preparazione culturale correlata a titoli accademici (diploma di laurea, master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti) relativi a materie concernenti l'incarico assegnato e capacità di gestione di gruppi di lavoro;
 - c) attitudini di carattere individuale nonché capacità professionali specifiche in relazione alle funzioni spiccatamente gestionali da conferire.
3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

Articolo 4

Retribuzione di posizione e di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal Contratto Collettivo Nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
2. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i trattamenti accessori previsti dell'art. 18 del C.C.N.L. Funzioni Locali 2016-2018.

Articolo 5

Graduazione delle posizioni organizzative

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, tenuto conto delle risorse finanziarie previste in bilancio, sulla base della struttura organizzativa dell'Ente, provvede a fissare il valore economico delle posizioni organizzative.
2. La graduazione delle posizioni organizzative avviene con il supporto del Nucleo di Valutazione applicando i criteri di cui all'Allegato "A" del presente Regolamento.
3. La graduazione deve tenere conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa.
4. Le risultanze delle operazioni di cui al precedente comma sono finalizzate alla determinazione del trattamento economico accessorio (comprensivo di retribuzione di posizione e risultato), da riconoscersi nell'ambito e nel rispetto dei limiti sottoindicati:
 - fino a punti 55: da Euro 5.000,00 ad Euro 6.999,99
 - da punti 56 a punti 120: da Euro 7.000,00 ad Euro 8.999,99
 - da punti 121 a punti 160: da Euro 9.000,00 ad Euro 11.999,99
 - da punti 161 a punti 170: da Euro 12.000,00 ad Euro 15.999,99
 - da punti 171 a punti 180: da Euro 16.000,00 ad Euro 20.000,00

Articolo 6

Valutazione della performance e retribuzione di risultato

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'Ente e oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali.
2. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 21/05/2018.
3. I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa a cui pertanto si rinvia.

Articolo 7

Incarico ad interim

1. In caso di vacanza di una posizione organizzativa la responsabilità può essere attribuita ad interim ad altro dipendente già titolare di posizione organizzativa in servizio presso l'Ente, previa verifica dei requisiti necessari per la copertura del ruolo.
2. Gli incarichi ad interim sono retribuiti attraverso la valorizzazione della retribuzione di risultato in base al sistema di misurazione e valutazione della performance, attribuendo un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim.
3. La Giunta Comunale avvalendosi del Nucleo di valutazione determina la percentuale tenendo conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.
4. In caso di assenza del Segretario comunale titolare, o nel caso in cui sia presente un Segretario reggente a scavalco, ai titolari di incarichi di P.O. può essere attribuito, con apposito decreto del Sindaco, l'incarico ad interim di "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza" (R.P.C.T.), esclusivamente nelle more della nomina del Segretario comunale titolare, dietro la corresponsione dell'importo di Euro 1.000,00 annui lordi, ad incremento dell'indennità di posizione formalmente conferita.

Articolo 8

Attribuzione incarico in deroga

1. Al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, qualora non siano in servizio dipendenti di categoria giuridica "D" oppure, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, il Sindaco eccezionalmente può conferire temporaneamente l'incarico di posizione organizzativa anche a personale di categoria giuridica "C", purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

2. Di tale facoltà i comuni possono avvalersi per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria giuridica "D". In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.
3. Il dipendente di categoria giuridica "C", cui sia stato conferito un incarico di posizione organizzativa in deroga, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa oggetto dell'attribuzione in deroga, indipendentemente dalla categoria di appartenenza nonché, sussistendone i presupposti, ai compensi aggiuntivi dell'articolo 18, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'articolo 8 del C.C.N.L. del 14/09/2000.
4. In alternativa a quanto previsto ai punti 1-2-3, secondo quanto consentito agli Enti con popolazione inferiore a cinquemila abitanti dall'art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000, come novellato dall'art. 29, comma 24, della Legge n. 448/2001, l'incarico può essere conferito ai componenti dell'organo esecutivo, attribuendo a questi ultimi la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, senza l'erogazione di alcun compenso né a titolo di retribuzione di posizioni né di indennità di risultato.
5. E' consentita altresì, in alternativa a quanto disposto ai punti precedenti, la possibilità per l'Ente di attribuire la responsabilità dell'incarico al Segretario comunale, per il periodo di vacanza della posizione organizzativa.
6. E' infine consentito il conferimento di incarico esterno ai sensi dell'art. 110 del T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000)
7. In tutti i casi di cui al presente articolo potrà procedersi alla revoca anticipata dell'incarico conferito nel caso in cui la posizione organizzativa venga attribuita ad un titolare di categoria giuridica D.1.

Articolo 9

Durata dell'incarico

1. Gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo non superiore ad anni tre, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le stesse modalità e formalità.
2. Gli incarichi di posizione organizzativa cessano comunque automaticamente al momento della decadenza del Sindaco che ha attribuito gli incarichi medesimi.
3. I titolari di posizione organizzativa rimangono comunque in carica ad interim per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di proclamazione del Sindaco, periodo entro il quale il Sindaco eletto dovrà attribuire i nuovi incarichi di posizione organizzativa con le modalità di cui all'articolo 3.

Articolo 10

Revoca dell'incarico

1. Gli incarichi di posizione organizzativa possono essere revocati, con atto scritto e motivato, nelle seguenti ipotesi:

- a) per intervenuti mutamenti organizzativi nella struttura dell'Ente;
 - b) in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale da parte del Nucleo di valutazione.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 lett. b) dovranno essere indicati i risultati non conseguiti tra quelli rientrati nell'ambito degli obiettivi assegnati al soggetto chiamato a ricoprire la posizione organizzativa.
3. L'atto di revoca comporta:
- a) la cessazione immediata dall'incarico di posizione organizzativa, con contestuale riassegnazione alle funzioni della categoria e del profilo di appartenenza;
 - b) la perdita immediata della retribuzione di posizione connessa;
 - c) la mancata attribuzione dell'indennità di risultato;
4. Il soggetto competente alla revoca dell'incarico è il Sindaco, il quale prima di procedere all'adozione dell'atto di revoca dovrà acquisire in contraddittorio le valutazioni dell'interessato che ha la facoltà di farsi assistere dall'Organizzazione Sindacale cui aderisce o cui conferisce mandato, ovvero da persona di sua fiducia.

Articolo 11

Orario di lavoro degli incaricati delle posizioni organizzative

1. Al dipendente incaricato della posizione organizzativa è concessa la flessibilità necessaria nella gestione del suo tempo di lavoro, idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
E' consentita l'attribuzione dell'incarico di Posizione Organizzativa, con riferimento a tutte le Aree dell'Ente, anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore al 75% del tempo pieno (ventisette ore settimanali), secondo quanto previsto dall'art. 11 del C.C.N.L. 22/01/2004.
2. Nell'ambito di tale possibilità di organizzare il proprio lavoro, non potrà essere riconosciuto il pagamento né il recupero di eventuali ore eccedenti rilevate a fine anno solare di riferimento.
3. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione.

Articolo 12

Relazioni con le Organizzazioni Sindacali

1. Sono oggetto di confronto sindacale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del C.C.N.L. 2016-2018,
- i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
 - i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;
 - la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo delle risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, del C.C.N.L. 2016-2018.
2. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'articolo 7, comma 4:
- lett. j): la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;

- lett. u): l'incremento delle risorse di cui all'articolo 15, comma 5, attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 67;
- lett. v): i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa.

Articolo 13

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, che è da intendersi quale allegato al Regolamento relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, entrerà in vigore il giorno/...../.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to dott. Nicola Tomezzoli